

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 923

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FORMICA)

e col Ministro per gli Affari Speciali

(JERVOLINO RUSSO)

(V. Stampato Camera n. 2314)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
10 marzo 1988*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai
sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i commi 2 e 3 sono soppressi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Norme in materia di assistenza ai sordomuti,
ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti e mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ai minori civili la prosecuzione dell'erogazione di provvidenze economiche statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari speciali;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'INPS è autorizzato a corrispondere le prestazioni già liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. L'INPS provvede altresì alla liquidazione, in favore delle medesime categorie di cui al comma 1, delle prestazioni conseguenti alle delibere dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica pervenute all'Istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto, avendo riferimento ai

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico.*

2. **Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

limiti di reddito stabiliti per l'erogazione dei trattamenti di invalidità da parte del Ministero dell'interno.

3. Le prestazioni liquidate a termini del comma 2 sono corrisposte dall'INPS nei limiti della disponibilità del proprio bilancio. Con successivo provvedimento legislativo saranno individuati gli occorrenti mezzi finanziari per la copertura degli eventuali maggiori oneri, eccedenti le predette disponibilità, e si procederà al coordinamento delle fonti normative nella materia di cui al presente decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1988.

COSSIGA

GORIA - FANFANI - AMATO - VASSALLI -
FORMICA - JERVOLINO RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. Soppresso.